

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	611
Proposte di legge (Discussione):	
MATTEUCCI ed altri: Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti e la dilazione degli aumenti dei canoni delle locazioni degli immobili urbani. (1694).	
ROCCHETTI: Proroga degli sfratti nei comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni. (1794).	
CAPALOZZA e RICCI: Sospensione degli sfratti nel territorio del comune di Rimini. (Urgenza). (1367)	
VIVIANI LUCIANA e COPPA: Sospensione degli sfratti per le case di abitazione nel comune di Napoli per la durata di un anno per i disoccupati, pensionati e iscritti negli elenchi dei poveri dell'E.C.A. e del Comune. (1774)	611
PRESIDENTE	611, 613, 614, 617.
CAPALOZZA	612, 615
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	612, 613, 616
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	612, 614
RICCIO	612
LIZZADRI	615
NATOLI	615
LEONE GIOVANNI.	617
LECCISO	617
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	617
GULLO	617
LEONE GIOVANNI	617

La seduta comincia alle 9,30.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Maxia e Vigo.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Matteucci ed altri: Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti e la dilazione degli aumenti dei canoni delle locazioni degli immobili urbani. (1694) — Rocchetti: Proroga degli sfratti nei comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni (1794) — Capalozza e Ricci: Sospensione degli sfratti nel territorio del comune di Rimini. (Urgenza). (1367) — Viviani Luciana e Coppa: Sospensione degli sfratti per le case di abitazione nel comune di Napoli per la durata di un anno per i disoccupati, pensionati e iscritti agli elenchi dei poveri dell'E.C.A. e del comune. (1774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge:

Matteucci ed altri: Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti e la dilazione degli aumenti dei canoni delle locazioni degli immobili urbani.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

Rocchetti: Proroga degli sfratti nei comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni.

Capalozza e Ricci: Sospensione degli sfratti nel territorio del comune di Rimini.

Viviani Luciana e Coppa: Sospensione degli sfratti per le case di abitazione nel comune di Napoli per la durata di un anno per i disoccupati, pensionati e iscritti agli elenchi dei poveri dell'E.C.A. e del comune.

Faccio presente che due di queste proposte hanno carattere generale: le altre due, invece, riguardano particolarmente i comuni di Napoli e di Rimini. Dobbiamo ora stabilire la procedura da seguire per il loro più ordinato esame.

CAPALOZZA. Chiedo al relatore, onorevole Rocchetti, se è d'accordo che non si proceda all'abbinamento ideologico delle quattro proposte, ma che ciascuna venga discussa autonomamente, anche perché, mentre una identità ideologica può sussistere tra le proposte Rocchetti, Viviani-Coppa e Capalozza-Ricci, la stessa identità non c'è tra queste tre e la proposta Matteucci che riguarda anche la sospensione dell'aumento dei fitti.

ROCCHETTI, *Relatore*. Credo che il lavoro dovrebbe svolgersi in questo modo: discutere la proposta Matteucci, scindendola nelle due parti, relative rispettivamente alla dilazione degli aumenti e alla sospensione degli sfratti. Qualora non venisse accettata la parte relativa alla dilazione degli aumenti, l'ulteriore esame potrebbe essere svolto cumulativamente sulle quattro proposte.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le due proposte di legge Capalozza e Viviani hanno un carattere particolare perché si riferiscono a zone territoriali determinate. Quelle Matteucci e Rocchetti, invece, hanno carattere generale, per quanto la prima abbia una portata più vasta di quella Rocchetti; sono simili perché tutte e due propongono il problema generale senza riguardo a limitazioni territoriali. Mi pare perciò che la prima decisione che dovrebbe prendere la Commissione dovrebbe consistere nello stabilire se intende prendere in considerazione situazioni particolari, o affrontare il problema generale; vedremo poi se con la estensione e l'ampiezza della proposta Matteucci, o nei limiti della proposta Rocchetti.

ROCCHETTI, *Relatore*. Mi pare che la distinzione fatta dall'onorevole Sottosegretario esista, ma che sia una distinzione di gradualità nell'ambito della stessa necessità di proroga degli sfratti. All'infuori di questa esiste però un'altra distinzione rappresentata

dalla proposta Matteucci la quale si occupa anche del differimento degli aumenti dei canoni. Insisto nel concetto che bisognerebbe pregiudizialmente concentrare la discussione su questo punto per il quale la proposta Matteucci si distingue da tutte le altre; se esso non riportasse l'approvazione, la proposta Matteucci, per la rimanente parte, verrebbe a ricongiungersi alle altre, distinguendosi solo per il criterio della estensione territoriale.

RICCIO. A me sembra che sia necessario fare innanzi tutto una discussione generale sui principi ispiratori delle quattro proposte per poi passare all'esame delle singole proposte stesse e alle norme relative.

Sostanzialmente ci troviamo di fronte a tre questioni: primo, se si debba o meno mantenere l'aumento dei fitti; secondo, se si debba o non, in via generale, accordare la sospensione degli sfratti; terzo, se si debba o non, in situazioni particolari, dare al pretore la possibilità di sospendere gli sfratti.

Se noi riusciamo a fissare un orientamento su questi tre punti possiamo poi passare alla formulazione degli articoli secondo quelli che saranno i principi stabiliti. Questa formulazione potrebbe essere affidata a una Commissione la quale, coordinando le diverse proposte, potrebbe presentare un progetto definitivo. In altre parole, si potrebbe approvare una risoluzione — per usare una parola tecnica — che indichi l'orientamento per la formulazione degli articoli.

CAPALOZZA. Sostanzialmente siamo d'accordo, ma a me sembra che si appunti troppo la nostra attenzione sulla differenza che passa tra il provvedimento di carattere generale e il provvedimento di carattere particolare. Credo di poter dire che siamo d'accordo nel senso di affrontare il problema generale, passando sopra a quelle che sono le situazioni particolari di determinate zone, anche perché se si stabilisse una proroga automatica, è evidente che vi sarebbero comprese anche le città di Rimini e di Napoli delle quali si occupano le proposte Ricci-Capalozza e Viviani-Coppa. Se si attribuisse, per esempio, al pretore la facoltà di proroga, è evidente che il pretore dovrebbe tener conto anche e soprattutto delle particolari situazioni di deficienza di alloggi, perché sono questi i criteri a cui si richiama la legge generale sulle locazioni.

Ma qui il problema è diverso. Non dobbiamo polarizzare la nostra attenzione su questa differenza di applicazione della legge; dobbiamo invece polarizzarla sulla differenza di oggetto tra il gruppo di proposte Rocchetti, Ricci, Viviani e la proposta Mat-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

teucci, perché quest'ultima seppure in un articolo coincide ideologicamente con le altre, ne diverge invece per quanto riguarda la sospensione dell'aumento dei canoni di fitto.

ROCCHETTI, Relatore. Mi pare che il concetto dell'onorevole Capalozza sia di una evidenza assoluta. Abbiamo quattro proposte con identità di oggetto, ad eccezione di una che ha anche un altro oggetto. È evidente che dobbiamo cominciare col discutere questa parte che si distingue dalle altre.

PRESIDENTE. Poiché siamo d'accordo sulla procedura da seguire, passiamo senza altro all'esame dell'articolo 2 della proposta Matteucci, ne do lettura:

« È dilazionata fino al 1° gennaio 1952 l'applicazione degli aumenti dei canoni delle locazioni degli immobili urbani stabiliti con decorrenza dal 1° gennaio 1951 negli articoli 12, quinto comma e 13, quarto comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

Ricordo che in proposito si è già svolta nella nostra Commissione, in sede referente, un'ampia discussione. Invito il relatore a precisarci il suo pensiero in proposito.

ROCCHETTI, Relatore. Non posso che ripetere le poche osservazioni che già feci in quella sede. Innanzi tutto, una precisazione di fatto: noi non ci troviamo più, sia pure non per colpa dell'onorevole Matteucci (la sua proposta infatti fu presentata il 5 dicembre) non ci troviamo più di fronte a una legge di cui si sospende l'entrata in vigore, ma di fronte a una legge già entrata in vigore ed applicata. Si tratta infatti della legge 3 maggio 1950, n. 253, entrata in vigore dal 1° giugno 1950, che ha avuto la sua ulteriore applicazione il 1° gennaio 1951. A quest'ultima data, in tutta Italia, gli inquilini si sono pacificati nell'applicazione della norma relativa allo ulteriore aumento dei fitti, aumento di tenuissima entità.

È quindi una questione di carattere legislativo. Si dice che essa può essere superata, in quanto sono venuti a mancare i presupposti per l'applicazione della legge, perché si sarebbero verificati in Italia aumenti del costo della vita.

Dal punto di vista economico, a me sembra che questa sia una stranissima impostazione del problema, perché se è vero che si può cercare di mantenere il costo della vita frenando i prezzi, non è detto che si possa mantenere il costo della vita impedendo quella espansione contenutissima prevista dalle disposizioni legislative in un settore che tende

all'adeguamento dei prezzi. I prezzi infatti non possono essere mantenuti al di sotto dei costi. Sarebbe impossibile imporre al fornaio di vendere il pane a un certo prezzo se il costo della farina, della mano d'opera, ecc., superasse questo prezzo. Nel settore dei fitti, noi non ci troviamo a dover coprire il costo di una produzione nuova, ma a dover coprire un costo di produzione e un elemento corrispettivo in materia economica di cose già esistenti. Attualmente i proprietari, esclusa ogni possibilità di reddito economico per quel che riguarda l'interesse del capitale investito, non sono neppure riusciti a rendere non passiva la loro proprietà. In un momento di aumento di prezzi — non vogliamo sapere quali ne siano le origini, se deficienza di offerta o ragioni valutarie — non è possibile imporre ai proprietari un ulteriore *deficit* in relazione a quello che può essere il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della proprietà.

D'altra parte, gli aumenti concessi dalla ultima legge sono di trascurabile entità, specialmente rispetto a certe categorie di inquilini meno abbienti, alcune delle quali hanno avuto un aumento soltanto del 20 per cento, e altre addirittura non ne hanno avuto alcuno. Se consideriamo che per le categorie che hanno avuto il fitto aumentato del 20 per cento il complesso degli aumenti incide per poco più di cinque volte su quella dell'anteguerra, vediamo che ci troviamo di fronte a cifre di una quasi inesistenza valutaria. Mi pare quindi che non sia il caso di dilazionare aumenti di questo genere. Gli aumenti più sensibili del 100 e 200 per cento dovrebbero pagarli gli inquilini che appartengono alle classi privilegiate, e io sono d'avviso che queste dovrebbero pagare fitti anche maggiori, perché se hanno dei redditi proporzionati al valore della moneta, dovrebbero pagare anche un fitto proporzionato a questo valore.

Si dice che la proposta Matteucci ha lo scopo di contenere il costo della vita, perché questi aumenti incidono anche sui locali che sono adibiti ad attività industriali e commerciali, e quindi, aumentando i fitti agli industriali e commercianti, aumenterebbe anche il costo della vita in quanto sul prezzo dei generi verrebbe riversato l'aumento dei fitti.

Questa argomentazione, riferita all'attuale momento economico, non regge. Chi può infatti pensare che i commercianti non abbiano scontato da tempo la possibilità di aumento dei fitti, e non l'abbiano già riversata sui generi di mercato? Se esistesse una sola categoria di fitti, e la maggiorazione fosse generale su base

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

nazionale, si potrebbe anche pensare al verificarsi del fenomeno a cui si è accennato. Ma poiché siamo invece di fronte a formazioni particolari di prezzi di affitto, fitti vecchi e fitti nuovi, credo che non ci sia nessun commerciante il quale paga ancora un fitto bloccato, che non abbia aumentato i prezzi dei suoi generi tenendo conto dei fitti nuovi pagati dagli altri commercianti. Quindi questi argomenti non hanno nessuna consistenza dal punto di vista economico, ma si risolvono in una condizione di privilegio per coloro che hanno vecchi contratti.

Riferendo questa discussione di carattere economico agli affitti delle case di abitazione, ricordo un'osservazione che fece l'onorevole Natoli; egli rilevò che vi sono case di abitazione in cui anche i poveri pagano fitti piuttosto elevati. Ma io devo osservare che, o si tratta di case che non rientrano nel blocco, e quindi non rientrano nei benefici della proposta Matteucci, o si tratta di case che rientrano nel blocco, e allora si è di fronte ad inquilini che hanno subito vessazioni da parte dei proprietari, e quindi vi è la possibilità di revisione del fitto. La revisione è facilitata anche da quelle tavole che sono già state pubblicate e commentate; tenendo presente il fitto base, si vede facilmente a quale limite arriva il fitto attuale con gli aumenti, e, in base all'articolo 15 della legge, è sempre possibile la revisione. Se poi la proposta dell'onorevole Matteucci dovesse derogare anche alla legge del 1947 per bloccare anche i fitti successivi al febbraio 1947, io, per ragioni sentimentali, potrei essere favorevole, ma sono convinto che se in Italia continuiamo a tenere bloccati i fitti, non favoriremo mai le nuove costruzioni da parte dell'iniziativa privata. Saremmo felicissimi se potessimo dare ai poveri una casa di abitazione gratuita, ma questa possibilità non c'è. Quindi ci troviamo di fronte a situazioni alle quali questi provvedimenti non arrecano nessun beneficio.

Poiché in questa materia esistono dei privilegiati e dei reietti, non possiamo consentire che i privilegiati diventino più privilegiati e i reietti più reietti.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Guardasigilli ha partecipato alla seduta nella quale per la prima volta si è discussa la proposta dell'onorevole Matteucci. Egli manifestò l'opinione che in questo momento non è il caso di prendere in considerazione la proposta relativa alla sospensione dell'aumento dei fitti, ed espresse invece parere favorevole alla proposta Roc-

chetti relativa ad una proroga nella esecuzione degli sfratti.

Io osservo che, a parte le difficoltà di carattere tecnico accennate dall'onorevole Rocchetti, in quanto verremmo ad approvare una disposizione di carattere retroattivo su rapporti che hanno già avuto pacifica esecuzione, dobbiamo anche tener presente che la legge 23 maggio 1950, n. 253, è stata, almeno per buona parte, approvata come legge temporanea; vale a dire che la Camera ha adottato diverse disposizioni relative allo aumento dei canoni di locazione, tenendo presente una situazione relativa a un tempo ben determinato e alle possibilità di calcolo e di valutazione che allora erano offerte. Beninteso, questa situazione avrebbe dovuto essere riveduta alla fine del 1951, perché nessuno ha mai pensato che con la fine del 1951 si potesse tornare ad una assoluta libertà nel regime degli affitti. Ora, poiché siamo già nel 1951, poiché queste disposizioni sono state già in grandissima parte applicate ed esauriranno la loro efficacia alla fine del 1951, noi, prima della fine dell'anno, potremo riesaminare questa materia senza sconvolgere situazioni che sono acquisite.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capalozza e Natoli hanno presentato un nuovo articolo, subordinato all'articolo 2 della proposta Matteucci, che suona così:

« È dilazionata fino al 1° gennaio 1952 l'applicazione degli aumenti dei canoni delle locazioni degli immobili urbani stabiliti con decorrenza dal 1° gennaio 1951 negli articoli 12, quinto comma e 13, quarto comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, per le categorie previste nel terzo comma dell'articolo 12 ».

È stato anche presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 2 dai deputati Capalozza ed altri, di cui do lettura:

« Se l'aumento sia stato già effettuato al momento di entrata in vigore della presente legge, sarà effettuato il conguaglio ed il conduttore potrà trattenere sull'importo dei canoni successivamente dovuti, l' somma pagate in più ».

Vi è poi un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Lecciso e Leone relativo alla proroga degli sfratti. Esso suona in questi termini:

« Tale proroga può essere concessa in tutti i comuni alle categorie indicate nei commi 2° e 3° dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, anche quando lo sfratto sia disposto per morosità e questa permanga ».

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

CAPALOZZA. Il nostro articolo è subordinato; lo esamineremo nella ipotesi che sia respinto l'articolo 2 del testo dell'onorevole Matteucci al quale noi siamo favorevoli.

LIZZADRI. Mi dichiaro favorevole all'articolo nel testo Matteucci.

Le osservazioni dell'onorevole Rocchetti hanno riguardo solamente al danno che riceverebbero i proprietari. Sono tutti argomenti validi, tenuta però presente solo una parte degli interessati. Ma vi sono anche gli argomenti dell'altra parte. Noi non ci preoccupiamo degli appartamenti affittati a un canone molto alto, e quindi delle categorie abbienti, ma facciamo la questione dei lavoratori. Esaminiamo le ragioni che militano a favore di costoro.

Dal 1948 ad oggi è avvenuto che, come tutti sanno, non ci sono stati aumenti di salario, tranne che, per effetto della rivalutazione, a beneficio di alcune categorie specializzate e di alcune categorie impiegatizie. Per la gran massa dei lavoratori, i salari, prendendo per base l'indice 100 del 1948, sono ancora, nel 1949, 1950 e 1951, alla base 100, ad eccezione di alcune categorie di gruppo A, di gruppo C, ed anche di subalterni, che sono passati da una media di 100 a una di 106, 111, 114. La stragrande maggioranza dei lavoratori è rimasta sulla base 100.

Prendendo la base 100 dell'ottobre 1948, le pigioni, invece, sono passate a 130 con l'aumento del 1949, a 194 con gli aumenti del 1950, a 260 con gli aumenti del 1° gennaio 1951.

Sicché, un lavoratore che aveva nel 1948 il salario 100, ha oggi, febbraio 1951, il salario 100, ma si trova con una pigione che da 100 nel 1948 è salita oggi a 260.

Ne consegue che il lavoratore che prende lo stesso salario del 1948 e deve stornare da questo salario, già così modesto, una parte maggiore per sopperire all'aumento dei fitti, dovrà necessariamente acquistare in misura ridotta generi di prima necessità. Questo inciderà non solo sulla vita economica del lavoratore, ma anche su quella del Paese perché, moltiplicato questo caso per i milioni di inquilini, porterà a una contrazione delle spese e, per conseguenza, a una contrazione dei generi di consumo.

Questi aumenti di fitto incideranno sul salario e quindi sulla vita economica dei lavoratori, ma incideranno anche sulla vita economica della Nazione.

NATOLI. Voterò a favore dell'articolo 2 della proposta Matteucci.

Il ragionamento dell'onorevole Rocchetti è esatto: il capitale immobiliare è remunerato sotto costo, però, come ha rilevato l'onorevole Lizzadri, non dobbiamo tener presente soltanto la remunerazione del capitale immobiliare che è sotto costo, ma anche la remunerazione del lavoro che è ampiamente sotto costo nel nostro Paese. Per fare delle cifre, che sono ormai universalmente accettate, è noto che è stato stabilito un minimo vitale di 52 mila lire, e un minimo alimentare di 42 mila lire. Basta riferirsi alla media degli stipendi degli impiegati statali di Roma, per vedere che i nove decimi di costoro hanno delle remunerazioni che oscillano intorno alle 35 mila lire, cioè inferiori al minimo alimentare. Lo stesso si può dire per i salari degli operai addetti all'industria, che oscillano tra le 24, le 28 e le 34 mila lire.

Quindi non possiamo non tener presente che anche la forza lavoro è sotto costo, che la stragrande maggioranza degli italiani sono remunerati sotto costo rispetto al loro lavoro, specialmente in un momento in cui abbiamo una tendenza rapida alla contrazione della capacità di acquisto da parte di larghe masse di lavoratori.

L'onorevole Capalozza ed io abbiamo poi presentato un articolo subordinato, il quale rappresenta un tentativo per venire incontro a quella parte delle argomentazioni dell'onorevole Rocchetti che riteniamo giusta: proponiamo cioè una sospensione degli aumenti non indiscriminata, ma relativa solo alle categorie meno abbienti. Credo che i colleghi dovrebbero accettare per lo meno questa soluzione, che permette di dare un certo sollievo a larghe masse di lavoratori a reddito fisso, le quali, in questo momento, sono remunerate molto al di sotto di quanto sia remunerato il capitale immobiliare di cui l'onorevole Rocchetti ha molto eloquentemente esposto le difficili condizioni attuali.

CAPALOZZA. Desidero fare una dichiarazione sull'articolo 2, precisando che la votazione su questo articolo non è preclusiva dell'articolo da noi presentato in subordinata il quale è, in fondo, di contenuto meno ampio dell'articolo 2 Matteucci, al quale sono favorevole nel testo formulato dai proponenti.

Risponderò ad alcuni argomenti di carattere tecnico-giuridico portati dall'onorevole Rocchetti. Questi rileva in primo luogo che se noi accettassimo l'articolo 2 dell'onorevole Matteucci, verremmo a creare confusione in situazioni che sono già pacifiche. Ma le situazioni sono pacifiche perché, avendo

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

la legge stabilito quegli aumenti in modo automatico, è evidente che le contestazioni in questa materia non possono essere che poche. Le controversie potranno riferirsi a quelle determinate riduzioni degli aumenti previste agli articoli 12 e 13 della legge.

Noi, tuttavia, non facciamo questione dell'esistenza di contestazioni, bensì dell'esistenza di un disagio profondo da parte della categoria degli inquilini.

D'altra parte, ricordo all'onorevole Rocchetti e all'onorevole Sottosegretario una questione che si è già presentata in occasione della legge del settembre 1948, allorché venne effettuato un aumento, così detto provvisorio, del 30 per cento, e che è stata altresì affrontata in modo completo nell'articolo 15 della recente legge locativa 23 maggio 1950. L'articolo 15, infatti, stabilisce che se gli inquilini o i conduttori in genere hanno nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge corrisposto degli aumenti in contrasto con le disposizioni vincolistiche, di questi aumenti si dovrà tener conto per ricostruire il canone legale.

Se per il mese di gennaio sono stati già corrisposti gli ulteriori aumenti, di essi si può tener conto a titolo di conguaglio nei mesi successivi.

Sarebbe una completa analogia con l'articolo 15 della legge n. 253.

In questo senso ho presentato un emendamento aggiuntivo di carattere chiarificativo di questa situazione.

L'onorevole Rocchetti ha anche detto che approvando il provvedimento accentueremo la sperequazione tra i conduttori di immobili bloccati e i conduttori di immobili sbloccati. Che la sperequazione esista, non c'è dubbio, ma essa sussisterebbe anche se la proposta Matteucci non venisse approvata.

Tale sperequazione si sarebbe potuta evitare quando si discusse la legge organica sulle locazioni. Noi presentammo due emendamenti: il primo tendeva a bloccare anche i canoni dei fitti successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947 e fu respinto. In via subordinata presentammo un secondo emendamento, secondo cui l'inquilino poteva adire le commissioni per l'equo fitto, il che avrebbe sicuramente portato un certo vantaggio e determinato un equo fitto. Ma anche questo emendamento fu respinto.

ROCCHETTI, *Relatore*. Per dichiarazione di voto. Gli argomenti dell'onorevole Lizzadri non mi hanno rimosso dal mio atteggiamento. Egli ha detto che, salvo pochissime

categorie, la quota salario dal 1948 a oggi è rimasta a 100, mentre gli aumenti di pigione sarebbero saliti del 260 per cento. Bisogna intendersi ed esaminare il rapporto che corre tra queste due cifre. Fatti i dovuti calcoli, si vede che il fitto attuale incide del 5 % sul salario di ciascuno; quindi, se il salario è alla base 100, il fitto è a 101,03. Evidentemente è un peso che potremmo dire farmaceutico, da calcolarsi col bilancino dell'orefice. Questo tuttavia può non essere un motivo sufficiente, perché qualunque incidenza può produrre il travaso del recipiente che è già colmo.

La necessità di apportare una ulteriore rivalutazione ai salari dovrà essere esaminata in altra sede e non in questa.

L'onorevole Natoli ha insistito sul mio rilievo che il capitale immobiliare agisce sotto costo e ha obiettato che anche il lavoro è sotto costo. Ma in materia immobiliare non si agisce se il capitale è sotto costo. Il proprietario di casa, per il fatto di essere proprietario, deve elargire delle somme per le spese generali, e se non esita queste somme, il capitale edilizio va alla malora. Secondo alcuni calcoli, l'8 per cento dell'antico fitto doveva essere devoluto alle spese di riparazione e manutenzione; questa percentuale, riportata a quello che oggi è il fitto, indica l'alto costo del capitale immobiliare.

Qui poi si fanno apparire da una parte i proprietari come figli privilegiati e dall'altra i lavoratori come figli inferiori e sfruttati. Ora faccio presente che i proprietari di casa in Italia sono sette milioni, aliquota assai imponente, perché la proprietà immobiliare è frazionatissima. E se esiste un problema di fitti per il lavoratore, esiste anche un problema di fitti e di incidenza di spese per la poverissima gente che si trova in questo momento ad essere proprietaria di casa. Io ho ricevuto in questi giorni moltissime lettere, in genere di persone poverissime, che pongono appunto questo problema. Una lettera è di una persona di servizio, la quale cerca di rientrare in possesso della sua casa, dove sta tranquillamente una famiglia che paga pochissimo, mentre, avendo nel suo seno tre impiegati, ha un reddito mensile di oltre 100 mila lire.

L'argomento della sperequazione ha un peso grandissimo, perché quando un lavoratore paga per una casa costruita col concorso dello Stato cinque, seimila od ottomila lire al mese, non si capisce perché un altro lavoratore della stessa categoria non possa pagare le sei o settecento lire a cui con gli aumenti è arrivato il suo fitto, pur avendo evidentemente lo stesso reddito dell'altro.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

Non c'è quindi un problema di generalità, nella determinazione dei fitti, ma un problema di particolarità, e non c'è ragione di favorire coloro che già sono in condizioni privilegiate, rispetto agli appartenenti alla stessa categoria, squilibrio che già esiste. Per tutte queste ragioni voterò contro l'articolo 2 della proposta di legge Matteucci.

LEONE. Sono contrario all'articolo 2 della proposta Matteucci e credo che anche l'articolo presentato in via subordinata dall'onorevole Capalozza non possa essere approvato, tuttavia penso che si debba tener conto dell'esigenza espressa in questo articolo e cioè di agevolare le categorie particolarmente maltrattate dal destino, quali sono quelle previste dal 2° e 3° comma dell'articolo 2 della legge 1471 del 1948. Credo che queste situazioni potremmo prenderle in considerazione a proposito della proroga degli sfratti. Nelle proposte presentate, particolarmente in quella del collega Matteucci, la proroga sarebbe esclusa nel caso di morosità. Io credo invece che nei casi suddetti, previsti dalla legge del 1948, la proroga dovrebbe essere concessa anche in caso di morosità e quando questa permanesse. E ciò dovrebbe avvenire per tutti i comuni, non soltanto per alcuni.

A tal fine ho presentato, col collega Lecisco, un emendamento. Questa da noi suggerita sarebbe una strada intermedia tra il mantenimento del regime di aumento dei fitti, che già è entrato in vigore, e l'esigenza di queste categorie. Mi si dice che così noi autorizzeremmo a non pagare i canoni di locazione.

Se ai tubercolotici, agli assistiti dell'E.C.A., ecc. si consentisse la morosità, io sarei d'accordo, almeno fino a quando lo Stato non avrà creato quel complesso di legislazione sociale, in cui questo problema sia contemplato e risolto con un senso di umanità.

LECCISO. Io voterò contro l'articolo 2 proposto dall'onorevole Matteucci e contro l'emendamento Capalozza, soprattutto per le ragioni di carattere tecnico a cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario. Questa legge è già entrata in vigore il 1° gennaio 1951 e sarebbe strano che a metà febbraio ne revocassimo l'attuazione. Tuttavia, desidero far rilevare, come ha fatto rilevare l'onorevole Leone, che vi sono i casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 1471 del 1948, per i quali io ritengo opportuno che qualche agevolazione sia adot-

tata. Perciò insieme all'onorevole Leone ho presentato questo articolo aggiuntivo: «Tale proroga può essere concessa in tutti i comuni alle categorie indicate nei commi 2° e 3° dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, anche quando lo sfratto sia disposto per morosità e questa per manga».

PRESIDENTE. Voteremo prima l'articolo 2 nel testo della proposta di legge di cui ho dato lettura precedentemente, poi esamineremo, se del caso, gli emendamenti subordinati.

Comunico che il prescritto numero di deputati ha chiesto la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 2 della proposta Matteucci.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 2 della proposta di legge Matteucci,

(Segue la votazione).

Comunico che, dal computo dei voti, risulta che di fronte a 38 votanti, nell'urna bianca vi sono 21 palline bianche e 18 nere; nell'altra 20 palline nere e 17 bianche. Di guisa che in un'urna risulterebbero 39 votanti e in un'altra 37 votanti.

GULLO. L'articolo 103 del Regolamento stabilisce che, in casi del genere, il Presidente può, apprezzate le circostanze, annullare la votazione e farla ripetere. La prassi dell'Assemblea ha poi stabilito che all'annullamento si possa addivenire soltanto quando l'errore sia tale da influire sull'esito della votazione: quando invece l'errore non sposta il risultato, i precedenti della Costituente e della Camera sono per la piena validità. Ciò ha una ragione d'essere poiché altrimenti basterebbe che un solo deputato in vena di ostruzionismo mettesse sempre in un'urna due palle, per rendere costantemente nulle tutte le votazioni.

LEONE. Concordo con i rilievi dell'onorevole Gullo. La votazione è chiara nonostante l'errore ed è un atto di consapevole serietà da parte di tutti che sia dichiarata valida.

PRESIDENTE. Valdomi della facoltà concessa dal Regolamento, tenuto conto del fatto che l'irregolarità non ne sposta l'esito, dichiaro valida la votazione: pertanto l'articolo 2 della proposta di legge Matteucci è approvato.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Baresi, Belloni, Bernardi, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Calamandrei, Camposarcuno, Capalozza, Carcaterra, Caserta, Cassiani, Cinciari Rodano Maria Lisa, Coccia, Concetti, Corsanego, Facchin, Ferrandi, Fumagalli, Fusi, Guerrieri Emanuele, Gullo, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Mannironi, Marzi, Mussini, Natta, Paolucci, Rocchetti, Scappini, Suraci, Trulli.

Sono in congedo:

Maxia, Vigo.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11,45.